



Città di Cantù

Statuto comunale

SOMMARIO:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 1 (Preambolo)	8
Art. 2 (Autonomia del Comune)	8
Art. 3 (Partecipazione popolare).....	8
Art.4 (Accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi).....	8
Art.5 (Principi fondamentali dell'attività del Comune).....	9
Art.6 (Rapporti con altri enti)	9
Art.7 (Gestione dei servizi pubblici).....	10
Art.8 (Segni distintivi)	10
Art.9 (Benemerenze civiche).....	10
Art.10 (Pari opportunità)	11
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE	11
Capo I.....	11
Sezione I.....	11

Il consiglio comunale	11
Art.11 (Funzioni e competenze)	11
Art.11 – bis (Linee programmatiche di mandato).....	12
Art.12 (Attività normativa e di organizzazione).....	12
Art.13 (Materie economiche e finanziarie)	12
Art.14 (Pianificazione e programmazione territoriali).....	13
Art.15 (Opere pubbliche)	13
Art.16 (Rapporti con altri enti pubblici).....	13
Art.17 (Decentramento e partecipazione popolare).....	13
Art.18 (Trasferimenti immobiliari).....	13
Art.19 (Servizi pubblici locali)	14
Art.20 (Materia elettorale, funzionamento interno e nomine).....	14
Art.21 (Competenza esclusiva).....	14
Art.22 (Regolamento del consiglio).....	14
Art.23 (Gruppi consiliari).....	14
Art.24 (Commissioni consiliari)	15
Art. 24 bis (Garanzia delle minoranze e controllo consiliare).....	15
Art. 25 (Il presidente del consiglio comunale)	16
Art.26 (Consigliere anziano)	17
Sezione II.....	17
I consiglieri comunali.....	17
Art.27 (Il consigliere comunale).....	17
Art.28 (Diritti e doveri dei consiglieri)	18
Art.29 (Cessazione dalla carica e surrogazione).....	18
Capo II.....	19
Il sindaco	19

Art.30 (Funzioni)	19
Art.31 (Vice sindaco)	20
Art.32 (Deleghe del sindaco agli assessori)	20
Capo III	20
La giunta comunale	20
Art.33 (Natura e funzioni)	20
Art. 34 (Nomina e decadenza)	21
Art.35 (Composizione e presidenza)	21
Art.36 (Cessazione degli assessori)	21
Art.37 (Funzionamento della giunta)	22
Art.38 (Competenze della giunta)	22
TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI	
Capo I	23
Uffici e personale	23
Art. 39 (Criteri fondamentali di gestione)	23
Art.40 (Il segretario generale)	23
Art.41 (Vice segretario generale)	24
Art. 41 bis (Direttore Generale)	24
Art.42 (Dirigenza comunale)	24
Art.43 (Funzioni dei dirigenti)	25
Art.44 (Incarichi di dirigenza)	25
Capo II	25
Servizi pubblici locali	25
Art. 45 (Forme di gestione)	25
Sezione I	26
Le aziende speciali	26

Art.46 (Aziende speciali)	26
Art. 47 (Organi dell'azienda speciale).....	27
Sezione II.....	27
Le istituzioni	27
Art. 48 (Istituzioni)	27
Art. 49 (Organi delle istituzioni).....	28
Art. 50 (Il presidente e il consiglio di amministrazione)	28
Art. 51 (Il direttore).....	29
Sezione III	29
Le società a partecipazione comunale.....	29
Art. 52 (Società a partecipazione comunale).....	29
TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.....	30
Art. 53 (Norme generali)	30
Art. 54 (Finanza comunale).....	30
Art. 55(Patrimonio comunale).....	30
Art. 56 (Tesoreria comunale).....	30
Art. 57 (Collegio dei revisori)	31
Art. 58 (Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori)	32
Art. 59 (Controllo economico della gestione)	32
TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA.....	33
Art.60 (Potestà regolamentare).....	33
Art.61 (Regolamenti)	33
Art.62 (Entrata in vigore dei regolamenti)	33
TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	34
Capo I.....	34
Decentramento circoscrizionale.....	34

Art. 63 (Circoscrizioni)	34
Art. 64 (Organi della circoscrizione e durata in carica)	34
Art. 65 (Durata in carica dei consigli circoscrizionali)	35
Art. 66 (Attribuzioni dei consigli circoscrizionali).....	35
Art. 67 (Delega di funzioni ai consigli circoscrizionali).....	36
Art. 68 (Contenuto del regolamento)	36
Capo II.....	36
Partecipazione popolare	36
Art. 0 – 69 (Partecipazione popolare)	36
Art. 69 (Associazionismo).....	37
Art. 69 bis (Volontariato)	37
Art. 70 (Consultazioni).....	38
Art. 71 (Istanze, petizioni e proposte).....	38
Art. 72 (Referendum)	38
Art. 73 (Limiti al referendum)	39
Art. 74 (Partecipazione ai procedimenti amministrativi)	39
Capo III	40
Diritto di accesso e di informazione	40
Art. 75 (Pubblicità degli atti amministrativi)	40
Art. 76 (Accesso agli atti e ai documenti)	40
Art. 77 (Informazione)	40
Capo IV	41
Difensore civico.....	41
Art. 78 (Funzioni)	41
Art. 78 bis (Requisiti).....	41
Art. 79 (Nomina).....	42

Art. 80 (Modalità di designazione e nomina)	42
Art. 81 (Requisiti per la nomina)	42
Art. 82 (Durata in carica)	43
Art. 83 (Decadenza e revoca)	43
Art. 84 (Prerogative)	44
Art. 85 (Rapporti con il consiglio)	44
Art. 86 (Sede e mezzi)	44
Capo V	45
Sovrintendente civico	45
Art. 87(Funzioni)	45
Art. 88 (Requisiti per la nomina)	45
TITOLO VII - FORME DI COOPERAZIONE	46
Art. 89 (Convenzioni)	46
Art. 90 (Consorzi)	46
Art. 91 (Accordi di programma)	46
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	47
Art. 92 (Consulta per lo statuto)	47
Art. 93 (Modifiche e abrogazione dello statuto).....	47
Art. 94 (Pubblicità dello statuto).....	47
Art. 95 (Abrogazione di norme)	48
Art. 96 (Adozione dei regolamenti)	48
Art. 97 (Applicabilità delle norme).....	48
ALLEGATO “A”	49
ALLEGATO “B”	51
ALLEGATO “C”	53
ALLEGATO “D”	54

ALLEGATO “E” 55

ALLEGATO “F” 56

ALLEGATO “G” 57

ALLEGATO “H” 58

ALLEGATO “P” 59

ALLEGATO “L” 60

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Preambolo)

1. Cantù è una comunità sociale che si fonda sul lavoro e riconosce la solidarietà come valore fondamentale per la convivenza delle persone.

Art. 2

(Autonomia del Comune)

1. Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, esprime il governo autonomo della comunità locale ed esercita le funzioni, proprie o delegate, nel rispetto della Costituzione, dello statuto, delle leggi e dei regolamenti.

Art. 3

(Partecipazione popolare)

1. Il Comune promuove, facilita e garantisce la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti, anche su base di quartiere o di frazione, alla realizzazione della politica comunale nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti.

Art.4

(Accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi)

1. I cittadini e le organizzazioni sociali hanno diritto all'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività amministrativa comunale come presupposto essenziale per l'effettiva partecipazione democratica, nel rispetto della normativa in materia di privacy e del vigente regolamento sull'accesso ai documenti.

2. Il dovere di informazione è assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dalla legge e dai regolamenti, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e mediante incontri diretti degli organi comunali con i cittadini e le organizzazioni sociali.

Art.5

(Principi fondamentali dell'attività del Comune)

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune:

- a) opera per assicurare a tutti i cittadini, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, i servizi sociali fondamentali per il pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani e alle persone in difficoltà e per consentire alla famiglia, nello spirito del dettato costituzionale, una effettiva e completa possibilità di espressione e realizzazione;
- b) promuove e attua un ordinato assetto del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture sociali per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- c) garantisce la difesa attiva del suolo e dell'ambiente;
- d) opera per assicurare a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendo la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, e sostiene lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione, con particolare riferimento all'artigianato;
- e) opera per conservare e valorizzare il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e le tradizioni locali;
- f) promuove le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone.

2. Il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art.6

(Rapporti con altri enti)

1. I rapporti con lo Stato, la regione, la provincia, il circondario e gli altri enti pubblici operanti sul territorio sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomie.

2. Il Comune assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi e dei piani, la partecipazione progettuale e gestionale delle forze sociali, economiche, professionali e sindacali, in relazione al ruolo che esse svolgono nella comunità locale.

Art.7

(Gestione dei servizi pubblici)

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo di volta in volta quella più opportuna in relazione alle dimensioni e alla rilevanza tecnica, sociale ed economica del singolo servizio.

Art.8

(Segni distintivi)

1. Il Comune si fregia di un gonfalone e di uno stemma civico, d'argento, alla torre quadrata, al naturale, merlata di due alla guelfa, aperta del campo, murata di nero, disposta a destra dello scudo, sopra una pianura di verde e sinistrata da un mastino rampante al naturale, collarinato d'argento; capo d'oro, all'aquila dal volo spiegato, di nero; lo scudo sarà fregiato della corona di Comune.

1 bis. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

2. E' fatto divieto di riprodurre lo stemma del Comune per fini politici.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali qualora sussista un pubblico interesse

Art.9

(Benemerenze civiche)

1. Il Comune conferisce benemerenze civiche a cittadini che operando nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico abbiano in qualsiasi modo giovato a Cantù.

Art.10

(Pari opportunità)

1. Il consiglio comunale e il sindaco nel procedere alle nomine dei componenti della giunta, degli organi collegiali del comune nonché dei rappresentanti negli enti, aziende ed istituzioni cui il comune partecipa, rispettano il principio delle pari opportunità tra uomo e donna.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Sezione I

Il consiglio comunale

Art.11

(Funzioni e competenze)

1. Il consiglio è l'organo che determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio esercita le proprie funzioni adottando gli atti fondamentali previsti dalla vigente legislazione secondo le competenze specificate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto.
3. Il consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e degli strumenti strutturali e finanziari necessari ad esercitarla.

Art.11 - bis

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale prende atto delle linee programmatiche così come definite durante la discussione.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'anno in corso, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.12

(Attività normativa e di organizzazione)

abrogato

Art.13

(Materie economiche e finanziarie)

abrogato

Art.14

(Pianificazione e programmazione territoriali)

abrogato

Art.15

(Opere pubbliche)

abrogato

Art.16

(Rapporti con altri enti pubblici)

abrogato

Art.17

(Decentramento e partecipazione popolare)

abrogato

Art.18

(Trasferimenti immobiliari)

abrogato

Art.19

(Servizi pubblici locali)

abrogato

Art.20

(Materia elettorale, funzionamento interno e nomine)

abrogato

Art.21

(Competenza esclusiva)

abrogato

Art.22

(Regolamento del consiglio)

1. Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune il proprio regolamento di organizzazione interna e di funzionamento nonché le sue eventuali modifiche.

Art.23

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento.
2. Ciascun gruppo nomina il proprio capogruppo.
3. I capigruppo costituiscono la conferenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento del consiglio.

Art.24

(Commissioni consiliari)

1. All'inizio di ogni tornata amministrativa il consiglio istituisce, al proprio interno, commissioni permanenti o commissioni speciali o di indagine o di controllo o di garanzia con criterio proporzionale.
2. Abrogato.
- 2-bis. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Possono anche essere costituite commissioni di cui facciano parte cittadini non consiglieri comunali nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
4. Abrogato.
5. Il consiglio può disporre inchieste su materie che comunque interessino il Comune, attraverso l'istituzione di apposite commissioni, quando ne sia presentata motivata richiesta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta può essere presentata anche da consigli circoscrizionali o da associazioni secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
6. Abrogato.

Art. 24 bis

(Garanzia delle minoranze e controllo consiliare)

1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, istituisce al proprio interno, con criterio proporzionale, commissioni di controllo o di garanzia.

2. La presidenza delle suddette commissioni consiliari spetta ad un rappresentante dei gruppi consiliari di minoranza che entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.
3. La nomina del presidente avviene all'interno della commissione a votazione palese.
4. Il Consiglio, con le modalità di cui al precedente comma 1, istituisce commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
5. La deliberazione che istituisce le commissioni di cui sopra, ne determina i compiti, le modalità operative, indica personale e strutture comunali dei quali si può avvalere nell'espletamento delle proprie funzioni, ne stabilisce altresì la durata.

Art. 25

(Il presidente del consiglio comunale)

1. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il consiglio elegge con voto palese e a maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati, il presidente del consiglio comunale scelto fra i suoi membri.
- 1.bis. Qualora dopo due votazioni, da tenersi in sedute diverse, non venga raggiunta tale maggioranza, si procede a partire dalla seconda seduta a nuove votazioni ed è proclamato eletto il candidato che ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La carica di presidente del consiglio comunale è incompatibile con quella di presidente delle commissioni consiliari.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio comunale.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, il presidente viene sostituito dal consiglio comunale con le stesse modalità di cui al comma 1 durante la prima riunione e comunque non oltre venti giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica.
5. Il presidente del consiglio comunale può essere revocato dalla carica su presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati che ottenga il voto della maggioranza assoluta degli stessi. La mozione deve contenere il nominativo del consigliere proposto alla carica di presidente.
6. Il presidente rappresenta il consiglio, ne tutela le funzioni e le prerogative, ne convoca le riunioni predisponendo l'ordine del giorno, sovrintende e coordina i lavori e le attività del consiglio assicurandone il buon andamento e fa osservare il regolamento interno.
7. Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; insedia, sovrintende e coordina l'attività delle commissioni consiliari attraverso la conferenza dei presidenti.

7.bis Il presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, secondo modi e tempi previsti dal Regolamento.

8. Il presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento ispirandosi a criteri di imparzialità, garantendo il rispetto della dignità di ogni consigliere comunale e l'esercizio dei diritti conseguenti alla carica ricoperta; promuove i rapporti del consiglio con il sindaco, la giunta, i consigli di circoscrizione, gli organismi di partecipazione, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, il sovrintendente civico, le istituzioni, le aziende speciali e altri organismi cui il Comune partecipa.

9. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal consigliere anziano.

10. Abrogato.

11. Al presidente del consiglio comunale è corrisposta una indennità mensile che non ecceda il limite massimo stabilito dalla legge.

Art.26

(Consigliere anziano)

1. E' consigliere anziano colui che, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali, ha riportato la maggior cifra individuale ottenuta addizionando ai voti di lista i voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano di età.

Sezione II

I consiglieri comunali

Art.27

(Il consigliere comunale)

1. Ciascun consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. La condizione giuridica dei consiglieri è disciplinata dalla legge e dai regolamenti.

2 bis. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art.28

(Diritti e doveri dei consiglieri)

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa, anche sotto forma di emendamento, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio; hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio e diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
2. L'esercizio del diritto di iniziativa dei consiglieri non può pregiudicare la necessità di previa istruttoria con i prescritti pareri.
3. Ciascun consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dalle istituzioni da esso dipendenti o controllate tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato.
4. L'esercizio di tali diritti è disciplinato da apposito regolamento.
5. I consiglieri hanno l'obbligo di segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento.
6. I consiglieri devono partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni.
7. Ciascun consigliere deve eleggere un domicilio nel territorio comunale e comunicare prontamente eventuali variazioni.
8. I consiglieri devono presentare una dichiarazione della propria situazione patrimoniale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori e al sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e il procedimento non si concluda con un accertamento di responsabilità.

Art.29

(Cessazione dalla carica e surrogazione)

1. I consiglieri cessano anticipatamente dalla carica per dimissioni, decadenza e morte.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale nella persona del Presidente devono essere immediatamente presentate al protocollo del Comune.

Il Presidente informa immediatamente i consiglieri e provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per la surroga entro i 10 giorni stabiliti dalla legge.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. I consiglieri decadono quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

4 bis. Costituisce causa di decadenza l'assenza per 3 sedute consecutive senza motivata giustificazione scritta, indirizzata e consegnata al presidente del consiglio comunale.

4 ter. A seguito di due assenze ingiustificate, il Presidente del Consiglio Comunale invia al Consigliere assente comunicazione scritta con la quale rammenta la causa di decadenza prevista dall'art. 29 comma 4 bis.

5. La decadenza è dichiarata dal consiglio su iniziativa di un consigliere o su istanza di un elettore.

6. La proposta di decadenza è notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio fissata per la discussione della proposta.

7. Alla surrogazione dei consiglieri cessati anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo provvede il consiglio nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza e prima della trattazione di qualsiasi altro argomento.

Capo II

Il sindaco

Art.30

(Funzioni)

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di coordinamento.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Il sindaco entra in carica, assumendo tutte le funzioni, all'atto della proclamazione.

7. Il sindaco esercita le proprie funzioni adottando gli atti fondamentali previsti dalla vigente legislazione secondo le competenze specificate nell'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

Art.31

(Vice sindaco)

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco assente o impedito sia quale capo dell'amministrazione comunale sia quale ufficiale del Governo.

2. In caso di assenza o di impedimento del vice sindaco le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l'anzianità di età.

Art.32

(Deleghe del sindaco agli assessori)

01. Il sindaco nomina gli assessori che compongono la Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

1. Il sindaco può delegare agli assessori specifiche funzioni, nel rispetto del principio secondo il quale la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Capo III

La giunta comunale

Art.33

(Natura e funzioni)

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera collegialmente. Compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei dirigenti.

2. La giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Abrogato.

4. La giunta esercita le proprie funzioni adottando gli atti fondamentali previsti dalla vigente legislazione secondo le competenze specificate nell'allegato "C", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto.

Art. 34

(Nomina e decadenza)

1. Le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della giunta, alla revoca degli assessori nonché quelle che riguardano le cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica sono stabilite dalla legge e dallo statuto.

Art.35

(Composizione e presidenza)

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a dieci.

2. In caso di assenza o impedimento del sindaco la presidenza è affidata al vice sindaco.

3. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinarne il numero legale.

Art.36

(Cessazione degli assessori)

1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, decadenza, revoca e morte.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco e sono efficaci dalla data della loro presentazione.
3. I singoli assessori decadono al verificarsi di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
4. Il sindaco ha facoltà di revocare gli assessori.
5. Alla sostituzione dei singoli assessori provvede il sindaco, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima riunione.

Art.37

(Funzionamento della giunta)

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco.
2. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la responsabilità collegiale di decisione della stessa.
3. La giunta delibera a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, del numero dei componenti della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può richiedere la partecipazione di consiglieri comunali, di dirigenti del Comune o di persone che abbiano specifiche competenze o conoscenze.

Art.38

(Competenze della giunta)

abrogato

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Capo I

Uffici e personale

Art. 39

(Criteri fondamentali di gestione)

1. Le funzioni di gestione del Comune sono affidate ai dirigenti ai quali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri di responsabilità, economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Abrogato.

2. bis. Gli uffici rendono operativi gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo i quali, nell'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo effettuano poi la verifica e la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione condotta dagli uffici sulla base degli indirizzi impartiti.

3. Il funzionamento degli uffici comunali si attua mediante un'attività per obiettivi che deve essere informata:

- a) all'organizzazione del lavoro per progetti e per programmi;
- b) al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e alla massima flessibilità delle strutture del personale;
- c) a criteri di responsabilità collegati all'autonomia decisionale dei singoli dirigenti e dipendenti.

4. Il regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione degli uffici comunali.

Art.40

(Il segretario generale)

1. Il Comune ha un segretario generale titolare, nominato dal sindaco, dipendente dall'apposita Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari.

2. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti qualora il sindaco non abbia nominato il direttore generale, nei modi e forme previsti dalla vigente normativa, come specificato nell'allegato "D", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto.

Art.41

(Vice segretario generale)

1. Il Comune ha un vice segretario generale che coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Abrogato.

Art. 41 bis

(Direttore Generale)

1. Il sindaco, previo parere della giunta, può nominare un direttore generale disciplinando contestualmente i suoi rapporti con il segretario generale.

2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni adottando gli atti fondamentali previsti dalla vigente legislazione secondo le competenze specificate nell'allegato "E", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto.

Art.42

(Dirigenza comunale)

1. La dirigenza comunale è costituita dal segretario generale, dal vice segretario generale e dai dirigenti, secondo le previsioni della pianta organica.

2. Il regolamento disciplina i controlli sulla gestione dei dirigenti per le scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi fissati dagli organi di governo nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art.43

(Funzioni dei dirigenti)

1. Ai dirigenti spettano le attribuzioni e i compiti loro attribuiti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, come specificati nell'allegato "F" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione delle strutture cui sono preposti.

Art.44

(Incarichi di dirigenza)

1. Su determinazione del sindaco, la copertura dei posti vacanti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può realizzarsi anche mediante contratto a tempo determinato con le modalità stabilite dalla vigente normativa.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. In caso di assenza di un dirigente il sindaco può conferire l'incarico di supplenza nelle funzioni dirigenziali ad altro dirigente.

Capo II

Servizi pubblici locali

Art. 45

(Forme di gestione)

1. I servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono gestiti ai sensi della vigente normativa in materia.
2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - Istituzioni;
 - Aziende speciali, anche consortili;
 - Società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile;
 - In economia, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio;
 - Ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'ente, solo per i servizi culturali e del tempo libero;
3. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al precedente comma 2 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

Sezione I

Le aziende speciali

Art.46

(Aziende speciali)

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire aziende speciali, disciplinate dalla vigente normativa in materia, così come specificata nell'allegato "G", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto.
2. Abrogato.
3. La deliberazione del consiglio comunale con la quale viene costituita un'azienda speciale, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario prescritte dalla legge, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento, del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima nonché lo statuto dell'azienda.

4. I rapporti tra il Comune e l'azienda speciale sono regolati da un contratto di servizio approvato dal consiglio comunale.

Art. 47

(Organi dell'azienda speciale)

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
2. Lo statuto dell'azienda stabilisce il numero dei consiglieri di amministrazione.
3. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi determinati dal consiglio comunale.
4. Il presidente e il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del consiglio comunale e restano in carica sino alla nomina dei successori.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Abrogato.
8. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, viene nominato dal consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Sezione II

Le istituzioni

Art. 48

(Istituzioni)

1. Per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni, disciplinate dalla vigente normativa in materia, specificata nell'allegato "H", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto.

2. La deliberazione del consiglio comunale con la quale viene costituita un'istituzione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, deve specificare l'ambito di attività dell'istituzione ed individuare i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.

3. Abrogato.

4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il quale disciplina, in conformità al presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

5. L'istituzione ha piena autonomia e responsabilità gestionale.

6. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione dal Comune e da terzi.

7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune.

Art. 49

(Organi delle istituzioni)

1. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Art. 50

(Il presidente e il consiglio di amministrazione)

1. Il numero dei consiglieri di amministrazione è stabilito dal regolamento dell'istituzione.

2. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi determinati dal consiglio comunale.

3. Il presidente e il consiglio di amministrazione dell'istituzione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del consiglio comunale e restano in carica sino alla nomina dei successori.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

7. Abrogato.

8. Abrogato

Art. 51

(Il direttore)

1. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, viene nominato dal consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Sezione III

Le società a partecipazione comunale

Art. 52

(Società a partecipazione comunale)

1. Ai fini della partecipazione del Comune in società, l'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, che uno o più amministratori e sindaci siano nominati direttamente dal Comune.

2. Gli amministratori nominati ai sensi del comma 1 in rappresentanza del Comune sono vincolati, nell'esercizio del loro mandato, all'osservanza degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale.

3. Sono tenuti a presentare annualmente al sindaco e al presidente del consiglio comunale, che la trasmette al consiglio, una relazione informativa sui programmi della società e sulla loro attuazione.

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 53

(Norme generali)

1. Il Comune è titolare di autonomia impositiva e finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Abrogato.

Art. 54

(Finanza comunale)

1. L'ordinamento della finanza locale e quello finanziario e contabile del comune sono disciplinati dalla legge.

Art. 55

(Patrimonio comunale)

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione annuale. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture inerenti i beni sono responsabili i rispettivi dirigenti.
2. I beni demaniali e patrimoniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi nel rispetto della normativa vigente.
3. La competenza a deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni appartiene alla giunta, salvo quella riguardante i beni immobili che è riservata al consiglio.

Art. 56

(Tesoreria comunale)

1. Il Comune dispone di un servizio di tesoreria per:

a) la riscossione delle entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate con mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 57

(Collegio dei revisori)

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri aventi i requisiti prescritti dalla legge.

2. Se a seguito della votazione il collegio non è nominato nella sua interezza, sia numerica che di rappresentanza professionale, il consiglio provvede, con successiva votazione, a integrare il numero o a completare la rappresentanza professionale, sostituendo i candidati che hanno riportato il minor numero di voti o, a parità di voti, i più anziani.

3. Sono esclusi dalla scelta i professionisti iscritti negli albi speciali.

4. Abrogato.

5. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

6. Oltre alle cause di cessazione e di revoca dalla carica previste dalla legge, i revisori decadono dalla funzione ove non partecipino durante l'anno solare, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio.

7. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su iniziativa del presidente del collegio o del sindaco previa notifica della proposta all'interessato almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio comunale fissata per la discussione della proposta.

8. Nella stessa seduta il consiglio provvede alla nomina del sostituto che resta in carica per lo stesso periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il revisore revocato o decaduto.

9. Al presidente e agli altri componenti del collegio dei revisori dei conti è corrisposto, per ogni anno del mandato, un compenso che non ecceda il limite massimo stabilito dalla legge.

10. Abrogato.

11. I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio comunale contestualmente alla nomina.

Art. 58

(Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo espletando le funzioni così come specificate nell'allegato "I", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto. Il collegio partecipa alle riunioni del consiglio e può essere invitato ad intervenire alle riunioni della giunta e delle commissioni consiliari.

Art. 59

(Controllo economico della gestione)

1. Nell'organizzazione amministrativa del Comune è istituito il controllo economico interno della gestione.

2. Il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve avvalersi i misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità dei risultati rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'esistenza di eventuali scarti negativi tra quanto progettato e quanto realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA

Art.60

(Potestà regolamentare)

1. Abrogato.

Art.61

(Regolamenti)

1. I regolamenti, predisposti anche con il contributo degli organismi di partecipazione, sono deliberati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle modifiche regolamentari.

Art.62

(Entrata in vigore dei regolamenti)

1. I regolamenti, salvo diverse disposizioni dettate da norme specifiche, entrano in vigore il giorno successivo la scadenza della pubblicazione.
2. Abrogato.
3. Quando la legge prescrive l'obbligo della preventiva omologazione, l'entrata in vigore del regolamento è subordinata al relativo provvedimento omologativo.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Decentramento circoscrizionale

Art. 63

(Circoscrizioni)

1. Il territorio comunale è articolato in circoscrizioni al fine favorire il decentramento amministrativo, la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e di esercitare le funzioni delegate dal Comune.
2. Il numero e i confini delle circoscrizioni e le funzioni ad esse delegate sono definiti con regolamento.
3. Il Comune assegna alle circoscrizioni risorse di organici, finanziarie e strumentali adeguate al loro buon funzionamento.

Art. 64

(Organi della circoscrizione e durata in carica)

1. Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale.
2. Sono organi della circoscrizione il consiglio circoscrizionale e il presidente, eletto dal consiglio nel proprio seno, che svolge le funzioni previste dal regolamento. I consiglieri ed i presidenti di circoscrizione hanno le stesse prerogative dei consiglieri comunali.
3. Il numero dei componenti di ciascun consiglio di circoscrizione è stabilito con regolamento.
4. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
5. E' istituita la conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione presieduta dal presidente del consiglio comunale.

Art. 65

(Durata in carica dei consigli circoscrizionali)

1. I consigli di circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale e, comunque, sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili.
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale.

Art. 66

(Attribuzioni dei consigli circoscrizionali)

1. Il consiglio circoscrizionale:
 - a) formula proposte di iniziative, programmi, obiettivi interessanti la circoscrizione;
 - b) individua e propone al consiglio comunale criteri e processi atti a valorizzare le forme associative e di partecipazione;
 - c) può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la circoscrizione;
 - d) approva ordini del giorno e mozioni da sottoporre agli organi rappresentativi del Comune;
 - e) abrogato.
 - f) abrogato.
 - g) esprime pareri, di propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione comunale, sulle materie di competenza del consiglio comunale.
2. Il regolamento per il decentramento circoscrizionale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio, il quale, in ogni caso, va reso:
 - a) sulle proposte di bilancio e l'annessa relazione;
 - b) sugli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;c) abrogato.
 - d) sulle modifiche al presente statuto;
 - e) abrogato.

3. Il consiglio comunale prescinde dal parere, dandone atto nella deliberazione, ove il consiglio circoscrizionale non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento, mentre può deliberare in difformità del parere reso dal consiglio circoscrizionale previa adeguata motivazione del dissenso nel provvedimento.

Art. 67

(Delega di funzioni ai consigli circoscrizionali)

1. Il regolamento stabilisce le materie per le quali può essere prevista la delega di funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali e ne prevede le modalità attuative.

1. abrogato.

Art. 68

(Contenuto del regolamento)

1. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto dal presente statuto, norme concernenti, le modalità operative e le prerogative dei consiglieri di circoscrizione.

Capo II

Partecipazione popolare

Art. 0 – 69

(Partecipazione popolare)

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente capo.

Art. 69

(Associazionismo)

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo senza fine di lucro presenti sul territorio ed iscritte in apposito albo.

2. La valorizzazione dell'associazionismo si attua nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale, che dovrà prevedere per le associazioni:

a) il diritto all'informazione;

b) la costituzione di una o più consulte quale strumento organico di collegamento tra il Comune e le associazioni;

c) il diritto alla consultazione sui bilanci e sugli atti principali, nelle materie di pertinenza, specificandone tempi e modi;

d) l'obbligo di motivare specificatamente i provvedimenti comunali adottati senza tener conto dei suggerimenti delle associazioni consultate.

e) abrogato.

f) la possibilità di stipulare convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi rivolti alla comunità locale.

g) la possibilità di segnalazioni per le nomine dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, previste dalla legge .

Art. 69 bis

(Volontariato)

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività di solidarietà volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e della cultura.

Art. 70

(Consultazioni)

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di consultazione sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 71

(Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione comunale per chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa ovvero per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. I cittadini e le associazioni possono formulare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente.
3. Il regolamento sulla partecipazione stabilisce le procedure per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte, i tempi e le modalità di esame e di risposta.

Art. 72

(Referendum)

1. Il consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi, nell'ambito della comunità locale e su provvedimenti di interesse generale, nelle materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.
2. I referendum abrogativi dovranno riguardare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale.
3. E' indetto, altresì, referendum su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano:
 - Un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune che rappresenti un quinto degli elettori del comune;

- Consigli di circoscrizione che rappresentino un quinto degli elettori del comune;
4. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
 5. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.
 6. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 73

(Limiti al referendum)

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e regolamento del consiglio comunale.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.
3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno 12 mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 74

(Partecipazione ai procedimenti amministrativi)

1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare ai procedimenti di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.
2. Abrogato.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 75

(Pubblicità degli atti amministrativi)

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espresse indicazioni di legge e del regolamento.

Art. 76

(Accesso agli atti e ai documenti)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti o documenti amministrativi formati dal Comune o comunque rientranti nella sua disponibilità.

2. Il regolamento stabilisce le misure organizzative e le procedure per garantire il diritto di accesso e individua le categorie di documenti formati dal comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso.

Art. 77

(Informazione)

1. Il regolamento stabilisce le norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per garantire il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso.

Capo IV

Difensore civico

Art. 78

(Funzioni)

1. Il difensore civico ha il ruolo di garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Esercita, inoltre, le funzioni di controllo eventuale su atti determinati, in sostituzione dell'Organo Regionale.

Art. 78 bis

(Requisiti)

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, gli amministratori di consorzi, enti o società cui partecipa il Comune e dell'Azienda Sanitaria Locale;
- c) i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- d) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- f) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.

Art. 79

(Nomina)

1. Abrogato.

Art. 80

(Modalità di designazione e nomina)

01. Il Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale, provvederà ad informare la cittadinanza che è iniziato l'iter procedurale per la nomina del difensore civico, allo scopo di acquisire eventuali indicazioni o proposte di candidatura.

1. Le proposte di candidatura per l'ufficio di difensore civico possono essere presentate da qualsiasi cittadino elettore entro i termini stabiliti con pubblico avviso del sindaco, allegando il proprio curriculum professionale documentato.

2. La conferenza dei capigruppo verifica le candidature e redige una lista di candidati all'ufficio da sottoporre al consiglio comunale.

3. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Ove nella prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto si deve riconvocare il consiglio entro due mesi e procedere alla elezione del difensore civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza dei due terzi il consiglio comunale dovrà essere convocato entro 30 giorni per eleggere il difensore civico con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 81

(Requisiti per la nomina)

1. Abrogato.

Art. 82

(Durata in carica)

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto.
2. Prima del suo insediamento il difensore civico deve prestare, dinanzi al sindaco, il giuramento di adempiere il mandato nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.
3. Entro i termini della scadenza del mandato del difensore e nei casi in cui il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Sindaco provvederà ad informare la cittadinanza dando avvio alla procedura di cui al precedente articolo 80.
4. Abrogato.
5. Il difensore civico continua ad esercitare le sue funzioni sino all'entrata in carica del successore, salvi i casi di decadenza e revoca.
6. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione onnicomprensiva pari all'indennità di carica degli assessori.

Art. 83

(Decadenza e revoca)

1. Il difensore civico decade dall'ufficio quando si verificano le cause di ineleggibilità o di incompatibilità a consigliere comunale.
2. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale, anche su proposta di qualunque elettore.
3. Il difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi motivi morali, può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con la medesima procedura della nomina.
4. La proposta di decadenza o di revoca deve essere in ogni caso notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio comunale fissata per la discussione della proposta.

Art. 84

(Prerogative)

01. Il difensore civico esercita le proprie funzioni e le prerogative allo stesso attribuite dalla vigente legislazione così come specificato nell'allegato "L", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto.

1. Spetta al difensore civico:

- Intervenire presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici sul territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano correttamente e tempestivamente emanati, con esclusione di qualsiasi valutazione delle decisioni politiche;
- svolgere le indagini necessarie ed esprimere le proprie valutazioni in base alle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e amministrative.

Art. 85

(Rapporti con il consiglio)

1. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro la data prevista per la presentazione del bilancio annuale di previsione, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Art. 86

(Sede e mezzi)

1. Il sindaco e il direttore del personale stabiliscono la sede e la dotazione organica dell'ufficio del difensore civico.

2. Il direttore del personale assegna all'ufficio del difensore civico il personale che opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

3. Abrogato.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste dalla legge.

Capo V

Sovrintendente civico

Art. 87

(Funzioni)

1. Il sovrintendente civico svolge un ruolo di vigilanza sulla salvaguardia del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale del Comune di Cantù.
2. Il regolamento disciplina le modalità per l'elezione, la durata in carica ed i motivi di cessazione dalla funzione, le prerogative ed i mezzi del sovrintendente civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.

Art. 88

(Requisiti per la nomina)

1. Il sovrintendente civico è nominato tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di riconosciuta competenza nelle materie attinenti all'ufficio e che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
2. Si applicano al sovrintendente civico le disposizioni dell'articolo 78 bis, comma 2.

TITOLO VII - FORME DI COOPERAZIONE

Art. 89

(Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni per la realizzazione di iniziative e programmi di interesse sovracomunale mediante apposite convenzioni con altri enti locali, loro enti strumentali.

Art. 90

(ConSORZI)

1. Il Comune promuove la costituzione di consorzi tra enti locali per la realizzazione e gestione associata di servizi qualora non siano convenienti altre forme di gestione.

2. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinarne l'ordinamento organizzativo e funzionale secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 91

(Accordi di programma)

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano del coordinamento e dell'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, il Comune promuove o aderisce ad accordi di programma.

2. Il sindaco definisce e stipula l'accordo di programma con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e dallo statuto.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 92

(Consulta per lo statuto)

1. Abrogato.

Art. 93

(Modifiche e abrogazione dello statuto)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le procedure e con la maggioranza previste dalla legge per l'adozione.
2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto sostitutivo di quello in vigore.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Sino all'entrata in vigore del nuovo statuto o degli articoli modificati continua ad applicarsi lo statuto abrogato o gli articoli non modificati.
5. Una iniziativa di modifica o di abrogazione dello statuto, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel periodo di durata in carica del consiglio stesso.
6. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno cinquecento cittadini elettori per proporre modifiche allo statuto mediante una proposta redatta in articoli, per la cui presentazione si applicano le norme previste dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 94

(Pubblicità dello statuto)

1. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte di tutti i cittadini singoli o associati.

Art. 95

(Abrogazione di norme)

1. Abrogato.

Art. 96

(Adozione dei regolamenti)

1. Il consiglio comunale approva entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto i regolamenti dallo stesso previsti.
2. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e con lo statuto.

Art. 97

(Applicabilità delle norme)

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi inderogabili in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
2. Il Comune di Cantu' adegua il proprio Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ALLEGATO “A”

Competenze primarie del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Cantù ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto del Comune e gli statuti delle aziende speciali;
- b) i regolamenti:
 - per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione; per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
 - del diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi ed alle informazioni;
 - per l'organizzazione e le funzioni dei Municipi;
 - per l'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni;
 - per le istituzioni per l'esercizio dei servizi sociali;
 - di contabilità;
 - per tutte le altre funzioni e materie nelle quali il Comune ha competenza.
- c) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi; i pareri da rendere nelle materie suddette;
- e) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni nonchè il rendiconto della gestione, con la relazione della Giunta e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia; la costituzione e la modificazione delle forme associative;
- g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- h) l'organizzazione dei pubblici servizi; la costituzione di Aziende Speciali e di istituzioni; la concessione dei pubblici servizi; la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- k) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione (in quanto dispongono procedure non vincolate o prescritte dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o negli atti fondamentali sopra richiamati) e che, comunque, non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o dei dirigenti;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione (da parte del Sindaco) dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti sopra citati non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti ai sensi della vigente normativa e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle relative sostituzioni.

Altre competenze del Consiglio

Tra le altre competenze del Consiglio si evidenziano in particolare:

- l'elezione tra i propri componenti della commissione elettorale comunale;
- la surrogazione dei Consiglieri Comunali;
- la dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o di incompatibilità dei Consiglieri;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco;
- il parere in merito allo statuto della città metropolitana, con indicazione del territorio, dell'organizzazione, dell'articolazione interna e delle funzioni;
- la ratifica dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma che comportano variazione agli strumenti urbanistici;

- ❑ la possibilità di esprimersi sull'eventuale motivato dissenso espresso dal Sindaco nel corso di una conferenza di servizi;
- ❑ l'eventuale incremento o diminuzione dei gettoni di presenza dei Consiglieri rispetto alla somma determinata con decreto ministeriale;
- ❑ nei casi di controllo eventuale sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio, qualora l'organo che procede al controllo ritenga che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. Qualora l'ente non ritenga di modificare la delibera, il Consiglio Comunale può adottare una deliberazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con la quale conferma la deliberazione oggetto del controllo e la stessa acquista efficacia.

ALLEGATO “B”

Competenze del Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e dall'atto di proclamazione consegue immediatamente l'assunzione delle funzioni proprie del Sindaco, di quelle delegate e di quelle di Ufficiale del Governo.

Il Sindaco dura in carica 5 anni ed è membro effettivo del Consiglio Comunale con potere di voto.

Colui che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. E', tuttavia, consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno.

Entro 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune, in particolare:

- a) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- b) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- d) sono a lui attribuite le funzioni amministrative in materia sanitaria locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti. Partecipa alla Conferenza dei Sindaci per le funzioni relative alle A.S.L..

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti (ordinanze) al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza contingibile e urgente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Il Sindaco sovrintende altresì agli interventi immediati effettuati dalla protezione civile.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare, con ordinanza, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale del Governo.

Nell'ambito di questi servizi, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 54, nonché dall'art. 14, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni di Ufficiale del Governo al Presidente del Consiglio Circostrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti sopracitati, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art.54, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ALLEGATO “C”

Competenze della Giunta

La Giunta organo di nomina fiduciaria e di collaborazione del Sindaco, resta in carica cinque anni.

Collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, dei dirigenti o dei funzionari. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Tale Regolamento può, tra l'altro, prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi della vigente normativa.

Presenta, allegata al conto consuntivo, una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi, agli obiettivi ed ai costi sostenuti.

La Giunta delibera l'autorizzazione a costituirsi o a resistere in giudizio del Sindaco pro tempore, scegliendo e nominando altresì il legale di fiducia.

Spetta alla Giunta l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche e loro ripartizione tra gli uffici, mentre l'attività di gestione è riservata alla competenza esclusiva dei dirigenti.

Alla Giunta sono attribuiti i seguenti atti amministrativi di governo:

- a) predisposizione schema del bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica e schema di bilancio pluriennale, atti predisposti e presentati al Consiglio Comunale unitamente agli altri allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
- b) predisposizione del conto consuntivo e adozione della relazione illustrativa di accompagnamento;
- c) adozione di urgenza delle variazioni di bilancio soggette a successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;
- d) prelevamento dal fondo di riserva;
- e) identificazione e eventuali modifiche delle dotazioni assegnate ai singoli settori o servizi del Comune;
- f) richieste di anticipazioni di tesoreria;
- g) adozione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e relative variazioni;
- h) autorizzazione a resistere in giudizio;
- i) contrazione di mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale.

ALLEGATO "D"

Competenze del Segretario Generale

Il Segretario Generale:

1. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;
2. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
3. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
4. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
5. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività assicurando l'unità di indirizzo amministrativo, qualora il Sindaco non abbia nominato il direttore generale.

ALLEGATO "E"

Competenze del Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Al Direttore Generale è demandata la direzione della gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Tra i poteri che gli sono attribuiti al fine di rendere possibile e concreta la direzione si individuano:

- l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
- la direzione della struttura comunale volta a far sì che i vari servizi organizzino e gestiscano la loro attività in modo da tradurre gli specifici obiettivi assegnati a ciascuno dagli atti di programmazione succitati;
- la strutturazione in programmi e progetti delle politiche definite dagli organi di governo;
- la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
- la predisposizione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.);

- la politica gestionale del personale, la politica di costruzione e redazione del bilancio di previsione e della Relazione Previsionale e Programmatica;
- le strategie amministrative dell'Ente;
- la politica e la gestione delle entrate.

Il Direttore Generale coordina i dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni, assicurando la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantisce l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza dell'attività amministrativa.

I rapporti tra il Direttore Generale e il Segretario Generale sono disciplinati dal Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

ALLEGATO “F”

Competenze dei Dirigenti

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione nonché dei risultati.

Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

In assenza o in attesa della definizione da parte dell'organo di governo delle direttive necessarie per l'esercizio dell'attività amministrativa, i dirigenti possono adottare soltanto atti di ordinaria amministrazione e svolgere comunque le attività per le quali l'Amministrazione abbia già assunto obblighi.

Ai dirigenti competono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

- la determinazione a contrattare e la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- l'affidamento di servizi ed appalti e relative integrazioni.

Incarichi dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco.

Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

ALLEGATO "G"

Le Aziende Speciali

L'Azienda Speciale è ente strumentale dell'ente locale, è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale.

Prima della nomina del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio Comunale delibera, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'Azienda deve perseguire.

All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

In caso di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Azienda, un terzo dei Consiglieri Comunali può presentare una proposta motivata, da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per la revoca degli amministratori aziendali.

L'Azienda agisce secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda Speciale per quanto non disciplinato dalla legge e dal presente statuto, è disciplinato dallo statuto proprio dell'Azienda.

Il Comune di Cantù conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Lo statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

ALLEGATO "H"

Le Istituzioni

L'Istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, privi di rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale

L'Istituzione agisce secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Nell'ambito della legge, dello statuto e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale ogni Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale.

L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione dà attuazione agli indirizzi del Consiglio Comunale ed alle direttive assunte dagli organismi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore.

Il Presidente rappresenta l'Istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento; sovrintende al corretto funzionamento dell'Istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento, degli indirizzi del Consiglio Comunale e delle direttive degli organismi del Comune.

Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Valgono per il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione delle Istituzioni le disposizioni previste per la nomina del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione dell'Azienda Speciale.

ALLEGATO "P"

Competenze del collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori, i cui componenti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti comunali, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune.

Il Collegio dei Revisori inoltre:

1. collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo;
2. partecipa alle riunioni del Consiglio e può essere invitato ad intervenire alle riunioni della Giunta per esprimere pareri o formulare suggerimenti e proposte;

3. esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
4. fa la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto;

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

Il regolamento comunale di contabilità può prevedere che il Collegio dei Revisori:

1. esegua periodiche verifiche di cassa;
2. possa ricorrere, nell'esercizio delle funzioni di controllo, di verifica e di vigilanza, alla tecnica del campione quale strumento di indagine;
3. esprima valutazioni e suggerimenti sui metodi, sui parametri e sugli indicatori per rendere più efficaci le forme di controllo e di gestione previste dallo statuto.

ALLEGATO “L”

Competenze del difensore civico

Per lo svolgimento della sua azione, il difensore civico può condurre tutte le indagini necessarie, convocare e sentire qualsiasi dipendente comunale, sentire il reclamante e ogni altra persona che reputi necessario, anche in contraddittorio fra loro, conferire con gli amministratori del Comune, delle aziende e delle istituzioni, consultare tutti gli atti e i documenti pertinenti alla pratica.

I dipendenti comunali rispondono in modo esauriente e veritiero alle domande a loro rivolte dal difensore civico ed esibiscono i documenti che ad essi siano richiesti.

Dopo avere espletato le indagini necessarie, il difensore civico redige un rapporto che è comunicato al reclamante, al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.

Il rapporto deve contenere la compiuta e dettagliata esposizione dell'andamento delle indagini e delle altre attività svolte nonché delle conclusioni raggiunte.

A chiusura del rapporto, il difensore civico formula i suggerimenti che ritiene opportuni per promuovere, quando ne sia il caso, l'accoglimento da parte dell'Amministrazione Comunale delle legittime istanze del reclamante.

I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e le aziende dipendenti, possono chiedere l'intervento del difensore civico secondo le seguenti modalità:

- inoltro di richiesta scritta all'ufficio del difensore civico;
- quest'ultimo, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della istanza, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento in esame, per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica;
- ultimato l'esame il difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Sindaco;
- trascorso tale termine senza che sia stato definito il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

Se per rimuovere effetti negativi determinati dal cattivo funzionamento dell'Amministrazione Comunale è necessario un atto del Consiglio, del Sindaco o della Giunta, il difensore civico con espressa motivazione indirizza una raccomandazione all'organo competente per sollecitarne l'intervento.

Nel rapporto non possono essere espressi in alcun modo giudizi sulle scelte di politica amministrativa che hanno determinato atti o comportamenti degli organi comunali.

Il difensore civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria.

Il difensore civico può anche inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, messaggi su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga opportuno, osservazioni e suggerimenti.

Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e i messaggi e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in essi formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi comunali ad adottare le misure conseguenti.